

---

*Ordinanza commissariale 27 dicembre 2001, n. 116.*

**"Nuove disposizioni per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000."**

(B.U.R. n. 64 del 31.12.2001)

**Vista** l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria»;

**Visti**, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7, della predetta ordinanza recanti disposizioni per l'assegnazione di un contributo mensile ai soggetti evacuati dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che abbiano trovato un'autonoma sistemazione abitativa;

**Visto** il decreto legge del 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge del 30 marzo 1998, n. 61 ed in particolare l'art. 3, comma 7, nella parte in cui il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di ricostruzione richieda di liberare temporaneamente l'immobile;

**Viste** le proprie ordinanze n. 34 dell'11 ottobre 1997 e n. 49 del 5 novembre 1997 le quali disciplinano i primi interventi per l'attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 2668/97 ed erogano ai Comuni i contributi previsti;

**Vista** la propria ordinanza n. 46 del 16 febbraio 1998 recante ad oggetto: «Disposizione per la concessione alle comunità dei contributi previsti dal comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni»;

**Richiamata altresì** la disposizione dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 3 agosto 2000, n. 3076, che estende il beneficio in oggetto agli esercenti le attività commerciali e artigianali, la cui sede aziendale sia stata evacuata per consentire l'esecuzione dei lavori, nonché la delibera di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella citata ordinanza ministeriale;

**Richiamata** l'ordinanza ministeriale n. 3101 del 22 dicembre 2000, che all'art. 6, comma 2, così recita: «Il contributo per l'autonoma sistemazione non può essere concesso ai nuclei familiari dei soggetti proprietari degli alloggi evacuati decaduti dal contributo per la ricostruzione o per il recupero degli stessi o nei confronti dei quali il contributo è stato revocato oppure non abbiano rispettato i termini per la presentazione o l'integrazione dei progetti o il termine per la fine dei lavori.»;

**Considerato** che il beneficio per l'autonoma sistemazione tende a garantire un sostegno economico, fino al ritorno alle normali condizioni di vita, a coloro che, residenti al momento del sisma in immobili sgomberati per inagibilità, hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione e che lo stesso beneficio è strettamente legato al rientro dei residenti nelle proprie abitazioni;

**Tenuto conto** che, nel periodo già trascorso dal verificarsi degli eventi sismici, si sono verificati, in taluni casi, mutamenti nella situazione esistente a quella data, tali da modificare sostanzialmente le esigenze abitative dei soggetti beneficiari del contributo in oggetto;

**Rilevato** che in alcuni casi i soggetti beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione hanno formalmente comunicato al locatore dell'immobile occupato alla data del sisma la volontà di recedere immediatamente dal contratto di locazione, ancorché sospeso per effetto della disposizione di cui all'art. 5, comma 6ter, legge n. 61/1998 e che in tali casi, dunque, viene meno la finalità per la quale tale contributo è stato concesso;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

*(Domanda di contributo per l'autonoma sistemazione)*

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione, concesso ai nuclei familiari, agli ospiti delle Comunità nonché agli esercenti attività economiche, come disciplinato dalle ordinanze commissariali n. 34/1997, n. 49/1997, n. 46/1998, nonché dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, cessa al 31 dicembre 2001.
2. I soggetti che hanno diritto al beneficio, ai sensi della L. n. 61/1998, art. 3 comma 7, nonché delle ordinanze ministeriali n. 2668/1997 e n. 3076/2000, in possesso dei prescritti requisiti, devono presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2002, domanda di contributo per l'autonoma sistemazione presso il Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica allegata.
3. L'obbligo di presentazione della domanda di contributo, nei termini di cui al comma 1, riguarda anche i soggetti già beneficiari del contributo nell'anno 2001, che intendano continuare a fruire di tale beneficio.
4. Possono presentare domanda di contributo per l'autonoma sistemazione anche i soggetti che occupano unità immobiliari non dichiarate inagibili, qualora debbano lasciare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di riparazione dell'edificio occupato. Il contributo decorre dal primo giorno del mese in cui vi è stato l'effettivo allontanamento e perdura fino al primo giorno del mese successivo alla data fissata per il rientro dal direttore dei lavori con apposita determinazione.
5. Il Comune competente, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione entro sette giorni dall'attribuzione dei fondi.
6. In ogni caso, la data di decorrenza del contributo è fissata dal Comune, in relazione al momento in cui ha avuto effettivamente inizio l'autonoma sistemazione.
7. La concessione del contributo previsto dalla presente ordinanza presuppone e comporta esplicita rinuncia ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione gratuitamente dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

### **Art. 2**

*(Cause di decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione)*

1. Nella domanda, gli aspiranti beneficiari espressamente si impegnano a comunicare entro quindici giorni al Comune competente per territorio tutti i fatti che comportano il venir meno del diritto al contributo, nonché ogni fatto che comporta una modificazione, anche solo per l'aspetto economico, della soluzione abitativa adottata.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è abrogato il comma 2, dell'art. 1, dell'O.C. 34/97, per cui il nucleo familiare che occupi gratuitamente un alloggio provvisorio non ha più diritto a percepire il contributo per l'autonoma sistemazione.
3. Costituiscono causa di decadenza dal diritto al contributo:
  - a) l'esercizio dei poteri sostitutivi comunali per l'accertata inerzia del proprietario;
  - b) la sopravvenuta dichiarazione di decadenza o di revoca del contributo concesso per i lavori di ricostruzione;
  - c) la sopravvenuta scadenza del termine di fine lavori;
  - d) il trasferimento del conduttore in alloggio di sua proprietà.

4. Le cause di decadenza indicate alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 non operano qualora il beneficiario del contributo sia soggetto diverso dal proprietario. In tali casi, il contributo cessa comunque decorsi dodici mesi dal verificarsi della causa di decadenza.
5. Nel caso in cui l'immobile ammesso a contributo per la ricostruzione risulti in comproprietà, il provvedimento di decadenza dal contributo per la causa di cui al comma 3, lettera *a*), riguarda solo il comproprietario di cui è stata accertata l'inerzia.
6. Il Comune competente provvede al recupero delle eventuali somme indebitamente erogate per il periodo successivo al verificarsi della causa di decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione e denuncia all'Autorità giudiziaria l'omessa comunicazione di cui al comma 1.

### **Art. 3**

#### *(Adempimenti del Comune)*

1. Il Comune trasmette al Commissario delegato, presso l'Ufficio temporaneo: gestione finanziaria degli interventi, entro sette giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 2, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.
2. Il Commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai Comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

### **Art. 4**

#### *(Mutamento nella composizione del nucleo familiare)*

1. I mutamenti nella composizione del nucleo familiare per fatti intervenuti successivamente alla data del sisma non rilevano ai fini della quantificazione del contributo, calcolato sulla base della certificazione anagrafica riferita alla data dell'ordinanza di sgombero ovvero della disposizione del direttore dei lavori prevista all'art. 1, comma 4.

### **Art. 5**

#### *(Ammontare massimo del contributo)*

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione è assegnato nell'ammontare stabilito dalle vigenti disposizioni e comunque non può superare l'effettivo canone di locazione corrisposto dal conduttore beneficiario.